

concessione di una ulteriore riduzione al riguardo, d'accordo con l'Associazione interessata, mentre si è confermato il criterio sopra esposto, che cioè la riduzione del premio per la politica fidejussoria riguardante gli Enti predetti sarà proporzionata a quella che gli Enti stessi avranno ottenuto per la cauzione, si sarebbe consentito di portare il premio minimo a L. 0.50 per ogni cento lire di capitale garantito in fidejussione, in luogo di L. 0.75 come precedentemente era stato fissato.

Inoltre, ritenendo che una maggiore riduzione fosse indispensabile consentire alle Casse di Risparmio riunite in Federazioni Regionali, in considerazione del fatto che detti Enti offrono una garanzia collettiva, e quindi presentano un rischio minimo di insolvenza, per le politiche fidejussorie riguardanti gli Enti stessi, si sarebbe stabilito, sempre d'accordo con l'Associazione interessata di applicare i tassi seguenti:

a) L. 0.25 per ogni cento lire garantite in fidejussione, quando le Casse di Rispar.